



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 147 del 12/11/2015**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI 20 ottobre 2015, n. 1898

FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo II - Capo 6 "Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero" - Atto Dirigenziale n. 280 del 18.02.2015- "Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014". Modifica Avviso.

Il giorno 20 ottobre 2015, in Bari, nella sede del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi,

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Visti:

- gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- la DGR n. 3261 del 28 luglio 1998 con la quale sono state emanate direttive in ordine alla adozione degli atti di gestione da parte dei dirigenti regionali in attuazione della Legge Regionale n. 7/97 del D. Lgs. N. 29/93 e s.m.i;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- gli articoli 4 e 16 del DLgs 165 del 30/03/01;
- la DGR 1444 del 30 luglio 2008;
- Visto il DPGR n. 161/2008 e s.m.i. con cui è stato adottato l'atto di alta organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia;
- Vista la DGR 3044/2011 che modifica la DGR 1112/2011 di ulteriore razionalizzazione organizzativa;
- la Legge Regionale n. 10 del 20.6.2004, recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e successive modificazioni e integrazioni;

Premesso che:

- in data 16 febbraio 2000 il Governo e la Regione Puglia hanno sottoscritto Intesa Istituzionale di Programma, così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;
- la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)" stabilisce i criteri per la programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che le risorse del Fondo aree sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate alla data della predetta delibera attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti,

possono essere considerate parte integrante della programmazione unitaria 2007-2013;

- con il D. Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali” sono state definite le modalità per la destinazione e l'utilizzazione di risorse aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, è stata modificata la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
- con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013 la Regione ha preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, 79/2012, 87/2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l'attuazione delle stesse;

Premesso altresì che:

- sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione”.
- con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo Sviluppo spa quale Soggetto Intermedio per l'attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014, a norma dell'art. 6, comma 7, del medesimo e dell'art. 123, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell'ambito del ciclo di programmazione 2007-2013, sono stati affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell'art. 42 del Regolamento (CE) 1083/2006, della stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014;
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 280 del 18.02.2015 (BURP n. 32 del 03.03.2015) è stato approvato l'Avviso: “FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo II - Capo 6 “Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero” “ denominato “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” ed è stata impegnata la somma di € 15.000.000,00 (Euro quindicimilioni/00).

Verificato che:

- L'operazione viene selezionata sulla base di criteri e procedure di selezione attualmente in vigore per il sostegno del FESR. In caso di rendicontazione a valere sul POR PUGLIA 2014-2020, metodi e criteri utilizzati per la selezione di questa operazione saranno sottoposti all'approvazione del Comitato di Sorveglianza del Programma (Articolo 110 (2), lett. (a) e Articolo 125 (3) lett. (a) del Regolamento N° 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Quest'ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall'AdG garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del POR adottato;
- il Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020, approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854, in relazione agli obiettivi specifici indica le azioni di riferimento tra le quali l'azione 3.3 “Interventi per il sostegno agli investimenti delle imprese turistiche” obiettivo specifico 3c) “consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi territoriali” dell'Asse III “Competitività delle Piccole e Medie Imprese”.

Rilevato che si rende necessario apportare alcune modifiche all'Avviso approvato con Atto Dirigenziale n. 280 del 18.02.2015 come di seguito riportate:

All' Art. 2 “Modalità presentazione domande di agevolazione” è apportata la seguente modificazione: la lettera H) del comma 1) è sostituita dalla seguente:

comma 1) lettera H, limitatamente alla categoria 50.10.00 “trasporto marittimo e costiero di passeggeri” e alla categoria 52.22.09 “altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua” con

riferimento esclusivamente alle imprese che realizzano investimenti per la gestione di approdi turistici e di rimessaggio delle imbarcazioni”.

All' Art. 3 “Tipologie di investimenti ammissibili” sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 7) è sostituito dal seguente:

comma 7) Tutte le attività economiche della sezione N e R indicate nell'art. 2 dell'Avviso rientrano nella tipologia di investimento indicata dalla lettera a) dell'art. 3 dell'Avviso, in quanto si tratta di strutture di servizi funzionali allo svolgimento dell'attività turistico - alberghiere. Tali investimenti possono essere realizzati anche se non connessi a strutture turistico ricettive.

il comma 8) è sostituito dal seguente:

comma 8) Con riferimento alle attività di “Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto” (codice Ateco 77.21.02) e di trasporto marittimo e costiero di passeggeri (codice Ateco 50.10.00)”, sono ammissibili le spese di acquisto delle imbarcazioni se “natanti da diporto”, e cioè se di lunghezza inferiore ai 10 metri e quindi non targati e non immatricolati. Inoltre, l'attività indicata può essere agevolata solo se l'impresa dimostra di averla già esercitata mediante l'utilizzo di altri “natanti da diporto”, in data antecedente alla data di presentazione della domanda.

il comma 11) è sostituito dal seguente:

comma 11) La “sala ricevimenti” è ammissibile esclusivamente quale servizio funzionale ad una struttura turistico ricettiva ammissibile alle agevolazioni ai sensi del presente Avviso. Di conseguenza, sono ammissibili le spese relative alla loro realizzazione, ammodernamento ed ampliamento. La sala ricevimenti deve essere una pertinenza della struttura turistico ricettiva e, quindi, collocata all'interno della struttura stessa e l'attività deve essere gestita direttamente dall'impresa che gestisce la medesima struttura turistico ricettiva.

dopo il comma 15 si aggiungono i seguenti commi:

comma 16) Gli investimenti di cui alla lettera a) del comma 1 (ad eccezione dei casi indicati nei precedenti comma 5, 6 e 7), sono agevolabili se presentati da imprese che sono già operanti nel settore turistico alberghiero e che intendono realizzare un programma di investimento, ai sensi del presente Avviso, riferito alla sede operativa dove, alla data di presentazione della domanda, già svolgono l'attività turistico ricettiva.

comma 17) L'acquisto di un immobile è ammissibile nell'ambito di un progetto di investimento organico e funzionale (vedi precedente comma 14) ed, inoltre, il progetto deve rispettare i criteri e gli obiettivi previsti dal presente Avviso anche con riferimento a quanto indicato al precedente comma 3.

All' Art. 4 “Spese ammissibili”: sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 4), lettera g) è sostituito dal seguente:

comma 4, lettera g) Le spese in leasing (canoni e riscatto del bene);

il comma 11) è sostituito dal seguente:

comma 11) Con riferimento alle superfici dell'immobile destinate ad uffici è ritenuta congrua una superficie pari a 25 mq per impiegato, per operaio specializzato che necessita di una postazione lavorativa fissa e per il titolare o il socio lavoratore. Inoltre, si ritiene ammissibile la casa del custode nel limite di 100 mq e una superficie per sala riunioni nel limite di 60 mq. Resta inteso che l'impresa dovrà dimostrare, in sede di rendicontazione finale, nel caso dell'alloggio del custode l'assunzione di un addetto con tale qualifica. Si evidenzia che la figura del custode non può coincidere con quella del titolare o dei soci dell'impresa e dei relativi coniugi, ma deve essere esterno all'impresa stessa e senza legami di parentela e affinità (entro il terzo grado) con il titolare stesso o con i soci dell'impresa.

dopo il comma 14) sono aggiunti i seguenti commi:

comma 15) Ciascuna spesa deve essere supportata dal relativo ordine di acquisto o dal preventivo controfirmato per accettazione.

comma 16) Non si ritengono ammissibili gli interventi di riparazione o pura manutenzione effettuati su cespiti già esistenti alla data di presentazione della domanda.

comma 17) Con riferimento all'acquisto dell'immobile, del suolo o di software, non è ammissibile l'acquisto da parenti e affini fino al terzo grado dei soci, nel caso di società proponente, o del titolare, nel caso di ditta proponente, nonché dal coniuge del titolare o dei soci". L'acquisto di un immobile, del suolo o di software di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni medesime o dei relativi coniugi ovvero parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, è ammissibile in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci che non hanno alcun rapporto di parentela e coniugio suindicato. Non sono ammissibili alle agevolazioni "gli acquisti infragruppo, gli acquisti da soci o amministratori dell'impresa beneficiaria/proponente, da coniugi, parenti o affini entro il terzo grado di uno dei soci o amministratori dell'impresa beneficiaria anche nel caso in cui il rapporto sussista con un soggetto che rivesta il ruolo di amministratore o socio dell'impresa fornitrice".

comma 18) Con riferimento all'effetto di incentivazione si evidenzia che: ai sensi dell'art. 2 punto 23 Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014, per "avvio dei lavori" si intende: "la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per "avvio dei lavori" si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito."

Pertanto, in presenza di un atto giuridicamente vincolante con data antecedente alla data di presentazione della domanda, l'intero programma di investimenti è ritenuto inammissibile.

A titolo esemplificativo, si riportano i documenti che possono ritenersi atti giuridicamente vincolanti:

- Preventivo controfirmato per accettazione;
- Ordine di acquisto/Contratto di fornitura/appalto;
- Conferma d'ordine (con o senza il versamento di un acconto/anticipo/caparra);
- Decreto di trasferimento del giudice, nel caso di acquisto immobile.

comma 19) Relativamente alla "fornitura ed installazione di impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile", tenuto conto che l'energia prodotta con l'impianto deve essere utilizzata esclusivamente per l'esercizio dell'attività di impresa oggetto di agevolazione, deve essere fornita una perizia giurata di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale attestante:

- che il piano di investimenti organico e funzionale, presentato ai sensi dell'Avviso pubblico del Titolo II capo 3, prevede anche la realizzazione di un impianto fotovoltaico e che il costo previsto è congruo;
- il dato sulla potenza complessiva nominale dell'impianto (potenza di picco in kW);
- l'attuale consumo di energia annuo in condizioni di regime in kWh per lo svolgimento dell'attività di impresa, insieme all'eventuale presenza in loco di altri impianti di produzione di energia sia da fonte rinnovabile, sia da fonte tradizionale e alle relative caratteristiche (tipologia, potenza massima di picco, energia prodotta a regime nell'anno trascorso);
- il consumo annuo previsto a regime per il sito oggetto di intervento indicato in kWh;

A supporto della Perizia Giurata si richiede di allegare tutte le bollette relative all'anno antecedente l'installazione dell'impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, da cui viene desunto da parte del perito il consumo riferito all'utenza di cui trattasi.

All' Art. 6 "Risorse disponibili" si sostituisce il comma 2) con il seguente:

comma 2) Dette risorse possono essere implementate con ulteriori finanziamenti rivenienti dal P.O. Puglia 2014 - 2020 - Asse prioritario III "Competitività delle Piccole e Medie Imprese", obiettivo specifico 3c (consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi territoriali) Azione 3.3, approvato con decisione della Commissione Europea C (2015) 5854.

All'Art. 7 "Domanda di ammissione del finanziamento ai contributi" sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 5) è sostituito dal seguente:

comma 5) La data di presentazione della domanda da parte del Soggetto Proponente, attestata all'interno della dichiarazione di ammissibilità (allegato D), determina il momento a partire dal quale possono essere sostenute le spese e, quindi, il momento in cui possono essere avviati gli investimenti. Se viene presentato un documento giuridicamente vincolante con data antecedente alla data di cui sopra, l'intero programma di investimenti è ritenuto inammissibile (vedi art. 4 comma 16).

dopo il comma 7) si aggiunge il seguente comma:

comma 8) A seguito di presentazione della domanda presso un Soggetto Finanziatore, ottenuto il codice pratica, l'impresa si deve obbligatoriamente registrare al portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) ed eseguire la procedura di accreditamento denominata [Accreditamento Imprese] attiva nella pagina del bando. Una volta accreditata l'impresa potrà operare sulla propria pratica ed effettuare l'upload di tutta la documentazione utile al completamento delle verifiche istruttorie.

All' Art. 12 "Verifica preliminare a seguito di invio telematico della domanda" si sostituisce il comma 3) con il seguente:

comma 3) Il Soggetto Finanziatore o il Confidi dovrà procedere al caricamento di tutta la documentazione a corredo della domanda mediante upload su [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it). In particolare, deve essere allegata alla domanda telematica la seguente documentazione:

- Allegato A (business plan numerico);
- Allegato B (business plan descrittivo);
- Allegato C (domanda dell'impresa);
- Allegato D;
- certificato camerale con vigenza;
- atto costitutivo e statuto (se ricorre il caso);
- preventivi e computo metrico (per le opere murarie);
- visura camerale ordinaria riportante il codice Ateco oggetto di richiesta di agevolazioni;
- documentazione attestante l'avvio dell'iter amministrativo (Permesso di costruire, S.C.I.A., D.I.A., C.I.L., etc.) corredata da relazione tecnica, per la realizzazione delle opere murarie o in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato iscritto all'albo attestante che per le opere murarie previste non è necessario richiedere alcuna autorizzazione o effettuare comunicazione al comune di appartenenza;
- Titolo di disponibilità dell'immobile (contratto di locazione, comodato, compravendita, etc.) registrato della sede oggetto di richiesta di agevolazioni. Tale titolo di disponibilità deve presentare una durata coerente con le tempistiche prescritte di mantenimento dei beni agevolati (n. 5 anni dalla data di completamento degli investimenti). Per gli investimenti degli stabilimenti balneari (codice Ateco 93.29.20), deve essere fornito un titolo di disponibilità (concessione demaniale) che deve presentare una durata almeno pari a n. 3 anni dalla data di completamento degli investimenti).
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato iscritto all'albo attestante la valutazione del suolo separata dal valore dell'immobile (nel caso di acquisto di immobile).

All' Art. 13 "Documentazione a corredo della domanda di erogazione del contributo" sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 1) è sostituito dal seguente:

comma 1) Ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del Regolamento, l'impresa ritenuta ammissibile, anche per il tramite del Soggetto Finanziatore o del Confidi, entro 2 mesi dalla documentata conclusione dell'investimento (data dell'ultimo titolo di spesa), inoltra telematicamente a Puglia Sviluppo S.p.A. la

richiesta di erogazione con tutta la documentazione a corredo. A tal fine, l'impresa si deve obbligatoriamente registrare al portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) ed eseguire la procedura di accreditamento denominata [Accreditamento Imprese] attiva nella pagina del bando (come previsto dal precedente articolo 7 comma 8). Una volta accreditata l'impresa potrà operare sulla propria pratica ed effettuare l'upload di tutta la documentazione utile al completamento delle verifiche istruttorie.

il comma 2, lettera K) è sostituito dal seguente:

comma 2, lettera K) copia dei titoli di spesa debitamente quietanzati ed annullati con la dicitura: "Operazione cofinanziata dall'Unione europea - P.O. Puglia 2014-2020 - Fondo FESR - Asse prioritario III - obiettivo specifico 3c Azione 3.3";

il comma 4 è sostituito dal seguente:

comma 4) Al fine di contribuire alla massima informazione, l'impresa dovrà far realizzare targhe, in materiale metallico leggero o plastica, di dimensioni adeguate, da collocare ove possibile sui beni oggetto di investimento contenenti il "Logo dell'Unione Europea" e della "Regione Puglia" e la dicitura: "Operazione cofinanziata dall'Unione europea - P.O. Puglia 2014-2020 - Fondo FESR - Asse prioritario III - obiettivo specifico 3c Azione 3.3". Per le opere murarie deve essere apposta una targa di dimensioni almeno formato A4 all'interno ed all'esterno del locale con l'elenco di tutte opere realizzate

dopo il comma 6 si aggiunge il seguente comma:

comma 7) I titoli di spesa comprensivi di IVA (se ricorre) devono risultare interamente saldati, pertanto, in presenza di documentazione attestante il parziale pagamento del titolo di spesa, lo stesso verrà considerato inammissibile

All'Art. 16 "Revoca dei contributi" sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 2, lettera c) è sostituito dal seguente

comma 2, lettera c) gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento e per gli stabilimenti balneari gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di tre anni dalla data di conclusione dell'investimento (data dell'ultimo titolo di spesa).

dopo il comma 4 si aggiunge il seguente comma:

comma 5) Nel caso di investimenti riguardanti gli stabilimenti balneari, al fine di adeguarsi a quanto stabilito dall'art. 1 comma 18, del Decreto Legge n. 194 del 30 dicembre 2009, convertito con Legge 26 febbraio 2010, come modificato dall'art. 34 duodecies, comma 1 del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, che stabilisce che "il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino al 31 dicembre 2020", saranno ammessi alle agevolazioni esclusivamente i programmi di investimento che saranno conclusi (data dell'ultimo titolo di spesa) entro e non oltre il 31 dicembre 2017.

Ravvisata la necessita di:

- procedere alla modifica dell'Avviso per l'erogazione di "Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero" denominato "Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014".
- pubblicare un testo aggiornato dell'avviso approvato con Atto Dirigenziale n. 280 del 18.02.2015 "Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014";

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto

disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti Contabili di cui alla L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

## DETERMINA

- di approvare quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;

- di approvare le seguenti modifiche all'Avviso pubblico "Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero":

All' Art. 2 "Modalità presentazione domande di agevolazione" è apportata la seguente modificazione: la lettera H) del comma 1) è sostituita dalla seguente:

comma 1) lettera H, limitatamente alla categoria 50.10.00 "trasporto marittimo e costiero di passeggeri" e alla categoria 52.22.09 "altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua" con riferimento esclusivamente alle imprese che realizzano investimenti per la gestione di approdi turistici e di rimessaggio delle imbarcazioni".

All' Art. 3 "Tipologie di investimenti ammissibili" sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 7) è sostituito dal seguente:

comma 7) Tutte le attività economiche della sezione N e R indicate nell'art. 2 dell'Avviso rientrano nella tipologia di investimento indicata dalla lettera a) dell'art. 3 dell'Avviso, in quanto si tratta di strutture di servizi funzionali allo svolgimento dell'attività turistico - alberghiere. Tali investimenti possono essere realizzati anche se non connessi a strutture turistico ricettive.

il comma 8) è sostituito dal seguente:

comma 8) Con riferimento alle attività di "Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto" (codice Ateco 77.21.02) e di trasporto marittimo e costiero di passeggeri (codice Ateco 50.10.00)", sono ammissibili le spese di acquisto delle imbarcazioni se "natanti da diporto", e cioè se di lunghezza inferiore ai 10 metri e quindi non targati e non immatricolati. Inoltre, l'attività indicata può essere agevolata solo se l'impresa dimostra di averla già esercitata mediante l'utilizzo di altri "natanti da diporto", in data antecedente alla data di presentazione della domanda.

il comma 11) è sostituito dal seguente:

comma 11) La "sala ricevimenti" è ammissibile esclusivamente quale servizio funzionale ad una struttura turistico ricettiva ammissibile alle agevolazioni ai sensi del presente Avviso. Di conseguenza, sono ammissibili le spese relative alla loro realizzazione, ammodernamento ed ampliamento. La sala ricevimenti deve essere una pertinenza della struttura turistico ricettiva e, quindi, collocata all'interno della struttura stessa e l'attività deve essere gestita direttamente dall'impresa che gestisce la medesima struttura turistico ricettiva.

dopo il comma 15 si aggiungono i seguenti commi:

comma 16) Gli investimenti di cui alla lettera a) del comma 1 (ad eccezione dei casi indicati nei

precedenti comma 5, 6 e 7), sono agevolabili se presentati da imprese che sono già operanti nel settore turistico alberghiero e che intendono realizzare un programma di investimento, ai sensi del presente Avviso, riferito alla sede operativa dove, alla data di presentazione della domanda, già svolgono l'attività turistico ricettiva.

comma 17) L'acquisto di un immobile è ammissibile nell'ambito di un progetto di investimento organico e funzionale (vedi precedente comma 14) ed, inoltre, il progetto deve rispettare i criteri e gli obiettivi previsti dal presente Avviso anche con riferimento a quanto indicato al precedente comma 3.

All' Art. 4 "Spese ammissibili": sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 4), lettera g) è sostituito dal seguente:

comma 4, lettera g) Le spese in leasing (canoni e riscatto del bene);

il comma 11) è sostituito dal seguente:

comma 11) Con riferimento alle superfici dell'immobile destinate ad uffici è ritenuta congrua una superficie pari a 25 mq per impiegato, per operaio specializzato che necessita di una postazione lavorativa fissa e per il titolare o il socio lavoratore. Inoltre, si ritiene ammissibile la casa del custode nel limite di 100 mq e una superficie per sala riunioni nel limite di 60 mq. Resta inteso che l'impresa dovrà dimostrare, in sede di rendicontazione finale, nel caso dell'alloggio del custode l'assunzione di un addetto con tale qualifica. Si evidenzia che la figura del custode non può coincidere con quella del titolare o dei soci dell'impresa e dei relativi coniugi, ma deve essere esterno all'impresa stessa e senza legami di parentela e affinità (entro il terzo grado) con il titolare stesso o con i soci dell'impresa.

dopo il comma 14) sono aggiunti i seguenti commi:

comma 15) Ciascuna spesa deve essere supportata dal relativo ordine di acquisto o dal preventivo controfirmato per accettazione.

comma 16) Non si ritengono ammissibili gli interventi di riparazione o pura manutenzione effettuati su cespiti già esistenti alla data di presentazione della domanda.

comma 17) Con riferimento all'acquisto dell'immobile, del suolo o di software, non è ammissibile l'acquisto da parenti e affini fino al terzo grado dei soci, nel caso di società proponente, o del titolare, nel caso di ditta proponente, nonché dal coniuge del titolare o dei soci". L'acquisto di un immobile, del suolo o di software di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni medesime o dei relativi coniugi ovvero parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, è ammissibile in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci che non hanno alcun rapporto di parentela e coniugio suindicato. Non sono ammissibili alle agevolazioni "gli acquisti infragruppo, gli acquisti da soci o amministratori dell'impresa beneficiaria/proponente, da coniugi, parenti o affini entro il terzo grado di uno dei soci o amministratori dell'impresa beneficiaria anche nel caso in cui il rapporto sussista con un soggetto che rivesta il ruolo di amministratore o socio dell'impresa fornitrice".

comma 18) Con riferimento all'effetto di incentivazione si evidenzia che: ai sensi dell'art. 2 punto 23 Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014, per "avvio dei lavori" si intende: "la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per "avvio dei lavori" si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito."

Pertanto, in presenza di un atto giuridicamente vincolante con data antecedente alla data di presentazione della domanda, l'intero programma di investimenti è ritenuto inammissibile.

A titolo esemplificativo, si riportano i documenti che possono ritenersi atti giuridicamente vincolanti:

- Preventivo controfirmato per accettazione;
- Ordine di acquisto/Contratto di fornitura/ appalto;

- Conferma d'ordine (con o senza il versamento di un acconto/anticipo/caparra);

- Decreto di trasferimento del giudice, nel caso di acquisto immobile.

comma 19) Relativamente alla “fornitura ed installazione di impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile”, tenuto conto che l'energia prodotta con l'impianto deve essere utilizzata esclusivamente per l'esercizio dell'attività di impresa oggetto di agevolazione, deve essere fornita una perizia giurata di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale attestante:

- che il piano di investimenti organico e funzionale, presentato ai sensi dell'Avviso pubblico del Titolo II capo 3, prevede anche la realizzazione di un impianto fotovoltaico e che il costo previsto è congruo;

- il dato sulla potenza complessiva nominale dell'impianto (potenza di picco in kW);

- l'attuale consumo di energia annuo in condizioni di regime in kWh per lo svolgimento dell'attività di impresa, insieme all'eventuale presenza in loco di altri impianti di produzione di energia sia da fonte rinnovabile, sia da fonte tradizionale e alle relative caratteristiche (tipologia, potenza massima di picco, energia prodotta a regime nell'anno trascorso);

- il consumo annuo previsto a regime per il sito oggetto di intervento indicato in kWh;

A supporto della Perizia Giurata si richiede di allegare tutte le bollette relative all'anno antecedente l'installazione dell'impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, da cui viene desunto da parte del perito il consumo riferito all'utenza di cui trattasi.

All' Art. 6 “Risorse disponibili” si sostituisce il comma 2) con il seguente:

comma 2) Dette risorse possono essere implementate con ulteriori finanziamenti rivenienti dal P.O. Puglia 2014 - 2020 - Asse prioritario III “Competitività delle Piccole e Medie Imprese”, obiettivo specifico 3c (consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi territoriali) Azione 3.3, approvato con decisione della Commissione Europea C (2015) 5854.

All'Art. 7 “Domanda di ammissione del finanziamento ai contributi” sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 5) è sostituito dal seguente:

comma 5) La data di presentazione della domanda da parte del Soggetto Proponente, attestata all'interno della dichiarazione di ammissibilità (allegato D), determina il momento a partire dal quale possono essere sostenute le spese e, quindi, il momento in cui possono essere avviati gli investimenti. Se viene presentato un documento giuridicamente vincolante con data antecedente alla data di cui sopra, l'intero programma di investimenti è ritenuto inammissibile (vedi art. 4 comma 16).

dopo il comma 7) si aggiunge il seguente comma:

comma 8) A seguito di presentazione della domanda presso un Soggetto Finanziatore, ottenuto il codice pratica, l'impresa si deve obbligatoriamente registrare al portale

[www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) ed eseguire la procedura di accreditamento denominata [Accreditamento Imprese] attiva nella pagina del bando. Una volta accreditata l'impresa potrà operare sulla propria pratica ed effettuare l'upload di tutta la documentazione utile al completamento delle verifiche istruttorie.

All' Art. 12 “Verifica preliminare a seguito di invio telematico della domanda” si sostituisce il comma 3) con il seguente:

comma 3) Il Soggetto Finanziatore o il Confidi dovrà procedere al caricamento di tutta la documentazione a corredo della domanda mediante upload su [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it). In particolare, deve essere allegata alla domanda telematica la seguente documentazione:

- Allegato A (business plan numerico);

- Allegato B (business plan descrittivo);

- Allegato C (domanda dell'impresa);

- Allegato D;

- certificato camerale con vigenza;
- atto costitutivo e statuto (se ricorre il caso);
- preventivi e computo metrico (per le opere murarie);
- visura camerale ordinaria riportante il codice Ateco oggetto di richiesta di agevolazioni;
- documentazione attestante l'avvio dell'iter amministrativo (Permesso di costruire, S.C.I.A., D.I.A., C.I.L., etc.) corredata da relazione tecnica, per la realizzazione delle opere murarie o in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato iscritto all'albo attestante che per le opere murarie previste non è necessario richiedere alcuna autorizzazione o effettuare comunicazione al comune di appartenenza;
- Titolo di disponibilità dell'immobile (contratto di locazione, comodato, compravendita, etc.) registrato della sede oggetto di richiesta di agevolazioni. Tale titolo di disponibilità deve presentare una durata coerente con le tempistiche prescritte di mantenimento dei beni agevolati (n. 5 anni dalla data di completamento degli investimenti). Per gli investimenti degli stabilimenti balneari (codice Ateco 93.29.20), deve essere fornito un titolo di disponibilità (concessione demaniale) che deve presentare una durata almeno pari a n. 3 anni dalla data di completamento degli investimenti).
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato iscritto all'albo attestante la valutazione del suolo separata dal valore dell'immobile (nel caso di acquisto di immobile).

All' Art. 13 "Documentazione a corredo della domanda di erogazione del contributo" sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 1) è sostituito dal seguente:

comma 1) Ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del Regolamento, l'impresa ritenuta ammissibile, anche per il tramite del Soggetto Finanziatore o del Confidi, entro 2 mesi dalla documentata conclusione dell'investimento (data dell'ultimo titolo di spesa), inoltra telematicamente a Puglia Sviluppo S.p.A. la richiesta di erogazione con tutta la documentazione a corredo. A tal fine, l'impresa si deve obbligatoriamente registrare al portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) ed eseguire la procedura di accreditamento denominata [Accreditamento Imprese] attiva nella pagina del bando (come previsto dal precedente articolo 7 comma 8). Una volta accreditata l'impresa potrà operare sulla propria pratica ed effettuare l'upload di tutta la documentazione utile al completamento delle verifiche istruttorie.

il comma 2, lettera K) è sostituito dal seguente:

comma 2, lettera K) copia dei titoli di spesa debitamente quietanzati ed annullati con la dicitura: "Operazione cofinanziata dall'Unione europea - P.O. Puglia 2014-2020 - Fondo FESR - Asse prioritario III - obiettivo specifico 3c Azione 3.3";

il comma 4 è sostituito dal seguente:

comma 4) Al fine di contribuire alla massima informazione, l'impresa dovrà far realizzare targhe, in materiale metallico leggero o plastica, di dimensioni adeguate, da collocare ove possibile sui beni oggetto di investimento contenenti il "Logo dell'Unione Europea" e della "Regione Puglia" e la dicitura: "Operazione cofinanziata dall'Unione europea - P.O. Puglia 2014-2020 - Fondo FESR - Asse prioritario III - obiettivo specifico 3c Azione 3.3". Per le opere murarie deve essere apposta una targa di dimensioni almeno formato A4 all'interno ed all'esterno del locale con l'elenco di tutte opere realizzate

dopo il comma 6 si aggiunge il seguente comma:

comma 7) I titoli di spesa comprensivi di IVA (se ricorre) devono risultare interamente saldati, pertanto, in presenza di documentazione attestante il parziale pagamento del titolo di spesa, lo stesso verrà considerato inammissibile

All'Art. 16 "Revoca dei contributi" sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 2, lettera c) è sostituito dal seguente

comma 2, lettera c) gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento e per gli stabilimenti balneari

gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di tre anni dalla data di conclusione dell'investimento (data dell'ultimo titolo di spesa).

dopo il comma 4 si aggiunge il seguente comma:

comma 5) Nel caso di investimenti riguardanti gli stabilimenti balneari, al fine di adeguarsi a quanto stabilito dall'art. 1 comma 18, del Decreto Legge n. 194 del 30 dicembre 2009, convertito con Legge 26 febbraio 2010, come modificato dall'art. 34 duodecies, comma 1 del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, che stabilisce che "il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino al 31 dicembre 2020", saranno ammessi alle agevolazioni esclusivamente i programmi di investimento che saranno conclusi (data dell'ultimo titolo di spesa) entro e non oltre il 31 dicembre 2017;

- di confermare in ogni altra sua parte l'Avviso pubblicato sul BURP n. 32 del 03.03.2015;

- di pubblicare il testo dell'Avviso: " Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 (in attuazione del Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014) - Titolo II - Capo 6 "Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero" - "Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento" integrato con le modifiche approvate con il presente provvedimento di cui all'allegato A) parte integrante del stesso;

- di trasmettere il provvedimento in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

- di pubblicare il provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui portali regionali [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) e [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it);

Il presente atto è adottato in originale ed è depositato presso il Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi - Corso Sonnino n. 177 - Bari.

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare è immediatamente esecutivo.

Pasquale Orlando